



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, pronunciando nel procedimento n. 2/2019
R.G., ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* degli artt. 7 e ss.
della legge 3/2012, depositata in Cancelleria il 12/7/2019 dal sig. Paolo
Maria Goldin;

Letta la memoria autorizzata depositata il 18/9/2019;

Ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle integrazioni
documentali effettuate, possano ritenersi sussistenti i requisiti di cui agli artt.
7, 8 e 9, legge 3/2012;

Visto l'art. 10, legge 3/2012,

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **22/1/2020, ore
12.15**, disponendo che parte ricorrente provveda alla comunicazione della
proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.
11, comma 1, legge 3/2012, ai creditori presso la residenza o la sede legale,
anche per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica certificata;

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito
internet del Tribunale di Ivrea in versione integrale a cura della Cancelleria;



Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione *ex* art. 12, legge 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la precisazione che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili.

Si comunichi a parte ricorrente.

Ivrea, 8/11/2019

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)

